



Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06293

Atto n. 4-06293

Pubblicato il 18 novembre 2021, nella seduta n. 381

LANZI , SANTANGELO , PAVANELLI , ROMANO , CROATTI , ANASTASI , GALLICCHIO , TRENTACOSTE , NATURALE , PRESUTTO , CAMPAGNA , VANIN , PELLEGRINI Marco - Ai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. -

Premesso che, a giudizio degli interroganti:

il carattere frammentario, caotico e sordinato della produzione legislativa italiana degli ultimi anni ha provocato un'elevata stratificazione normativa generando incertezze applicative non solo tra i cittadini, ma anche tra gli addetti ai lavori;

il valore della certezza del diritto è stato esplicitamente qualificato dalla Corte costituzionale quale valore costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 153 del 1995);

uno dei settori nel quale si avverte il peso di questa stratificazione normativa è quello dei "*bonus edilizi*" attualmente interessato da diverse normative adottate a far data dal 2006, che negli anni sono state prorogate, emendate e aggiornate con l'introduzione di ulteriori istituti, da ultimo il cosiddetto *superbonus 110 per cento*;

in particolare, la disciplina dei *bonus edilizi* oggi è rinvenibile in diverse norme attualmente vigenti: commi 344-347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006; comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013; comma 220 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019; articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. A tali norme si aggiungono anche le ulteriori fonti giuridiche di livello secondario nonché le fonti di "*soft law*" che di recente, proprio a causa delle incertezze applicative e interpretative, assumono un ruolo sempre più centrale;

emerge chiaramente la stratificazione normativa generatasi nel corso degli anni sul tema, che rende difficoltosa la fruizione degli incentivi fiscali previsti, molti dei quali, con il disegno di legge di bilancio per il 2022, trovano ulteriore proroga fino al 2025. Difficoltà che tendono ad acuirsi soprattutto in sede di applicazione della norma, stante la frequenza con cui i tecnici si trovano, nell'ambito del medesimo intervento edilizio, a dover effettuare più lavori soggetti ciascuno a una diversa disciplina;

considerato che, sempre a parere degli interroganti:

indifferibile è l'esigenza di procedere al riordino normativo di taluni istituti, come i *bonus edilizi* connotati da particolare tecnicità dispositive e applicative la cui disciplina è attualmente rinvenibile in diverse norme prive di effettivo coordinamento;

in questa prospettiva può essere inquadrato il tema della legificazione mediante testi unici, che apporterebbero una notevole semplificazione nel sistema delle fonti normative con il passaggio da una pluralità di fonti ad un'unica fonte, garantendo la certezza del diritto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, al fine di garantire la certezza del diritto e procedere al riordino e alla semplificazione della normativa relativa ai *bonus edilizi*, adoperarsi per la predisposizione di un testo unico, da sottoporre all'esame del Parlamento, che unisca tutte le fonti legislative attualmente in vigore.